

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
 Michela Pellicelli
 Sergio Sala

 dell'Ordine dei commercialisti
 ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
 Francesco Boni

del Consiglio notarile di Bergamo


I CONSULENTI DEL LAVORO
 Anna Maria Cantamesse
 Paola Bernardi Locatelli

 del Centro studi
 Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
 compila il coupon e invia via fax allo **035/386.217**
 manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
 oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
 specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Nuovi beni strumentali Pronto il codice tributo

Introdotta dall'Agenzia Entrate. Il 6856 valido per il credito d'imposta I titolari di reddito di impresa lo possono utilizzare in compensazione



L'Agenzia delle Entrate ha diffuso il nuovo codice tributo per investimenti in beni strumentali nuovi delle imprese

MARCO CONTI

Pronto il codice tributo per consentire ai soggetti titolari di reddito di impresa di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dal Decreto competitività (Dl n. 91/2014).

Il nuovo codice, introdotto nei giorni scorsi dall'Agenzia delle Entrate, è il 6856 (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n. 91), e sarà da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2016.

I soggetti ammessi

Utile sottolineare che possono usufruire del credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione di versamenti dovuti, esclusivamente le imprese residenti, gli enti non commerciali, in relazione alle attività commerciali esercitate, e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non

residenti.

Tra i soggetti ammessi alla misura di favore rientrano anche le imprese costituite successivamente alla data del 25 giugno 2014.

Nella compilazione del modello F24 il codice tributo andrà indicato all'interno della sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a credito compensati» oppure, nei casi in cui il contribuente deve procedere alla restituzione dell'agevolazione, nella colonna «importi a debito versati». Nel campo «anno di riferimento», invece andrà indicato l'anno in cui la spesa è stata sostenuta.

Credito ripartito in tre quote

Il credito, spiegato dalle Entrate, va ripartito in tre quote annuali di pari importo, e può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'investimento.

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo **035.386217**, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo **trovarisposte@eco.bg.it** che trovate anche sul sito **www.ecodibergamo.it** cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

Commercialisti
RISPOSTA N. 567

Canoni locazione Regole Irpef e cedolare secca

Buongiorno, ho stipulato contratto di locazione ad uso abitativo con decorrenza 01.11.2015 con un canone annuo di euro 7.200 con l'opzione per il regime agevolato della cedolare secca e registrato in data 04/11/2015 all'Agenzia delle Entrate e scrivo per chiedere come e quando dovrò versare le imposte relative. Ringrazio anticipatamente e cordialmente saluto.

- LETTERA FIRMATA

Il pagamento della cedolare secca, applicata sui canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo, segue le regole Irpef. Il saldo deve essere versato a giugno dell'anno successivo (giugno 2016 per il 2015) unitamente alla prima rata di acconto (pari al 40% del 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente). La seconda rata di acconto, pari al 60%, deve essere versata entro il 30 novembre. In caso di contratto stipulato nel 2015 le imposte a saldo andranno quindi versate a giugno 2016 (prorogabile a luglio 2016 con maggiorazione), unitamente alla prima o unica rata di acconto per il 2016. Nulla è dovuto nel corso del 2015 a titolo di imposta sostitutiva.

RISPOSTA N. 568

Casa, box e mobili Quali detrazioni in vista nel 2016

Buongiorno, nell'anno 2015 ho acquistato casa con la mia ragazza, tutt'ora in costruzione. E per noi la prima casa e sarà pronta nell'aprile 2016. Volevo sapere se vi era qualche detrazione fiscale nell'anno futuro sia per l'abitazione/box che per i mobili che dovrò acquistare

- LETTERA FIRMATA

Sulla base delle prime indicazioni fornite dalla Legge di stabilità 2016, in corso di esame secondo l'iter legislativo previsto, nonché dei decreti connessi, nel 2016 saranno prorogate le norme relative alle agevolazioni fiscali per ristrutturazione ed interventi energetici su edifici (detrazione 50% e 65%), nonché le norme connesse quali le spese per acquisto di beni mobili e grandi

elettrodomestici relative ad immobili oggetto di interventi di ristrutturazione e riqualificazione. Nel caso specifico pare di capire che trattasi di acquisto di prima casa, in corso di costruzione da parte del venditore, il cui atto notarile sarà stipulato nel 2016. Acquistando l'immobile già finito non vi sono interventi di ristrutturazione, pertanto non spetteranno detrazioni riferite a tali norme e tanto meno bonus per l'acquisto di beni mobili e grandi elettrodomestici connessi. La legge di stabilità 2016 potrebbe estendere il bonus mobili a giovani coppie, aumentando il massimale della spesa ad euro 16.000 (detrazione 50% da ripartire in 10 anni), ma non è dato ora sapere se sarà esteso anche all'ipotesi di acquisto di abitazione principale (e quindi non collegato unicamente alle sole ristrutturazioni e/o riqualificazioni). Eventuali detrazioni potranno essere richieste, considerato che l'immobile oggetto di acquisto è nuovo, limitatamente al box pertinenziale, usufruendo delle detrazioni del 50% in 10 anni da parametrare al costo di costruzione certificato dal venditore (anche in questo caso trattasi di norme agevolative già vigenti che dovrebbero essere prorogate). È consigliabile verificare le norme che saranno vigenti al momento dell'atto notarile di acquisto al fine di verificare le agevolazioni fiscali applicabili su tale operazione.

RISPOSTA N. 569

Prima casa Interessi passivi: quando detrarli?

Ho acquistato l'abitazione principale a novembre 2014, stipulando il relativo mutuo per acquisto prima casa contestualmente e pagando gli interessi passivi in preammortamento a dicembre 2014. Il trasferimento della residenza è avvenuto nel mese di febbraio 2015, quindi nei termini previsti dalla normativa. Ho detratto gli interessi passivi pagati nel 2014 nella dichiarazione dei redditi, anche se la residenza è stata trasferita l'anno successivo. E' corretto quanto operato?

- R. SERRA

Il comportamento è corretto e la detrazione relativa agli interessi del mutuo prima casa spetta anche nel 2014, anche se la residenza è stata trasferita nel 2015, comunque entro i termini prescritti dalla legge. Tale circostanza infatti non fa decadere dal diritto alla detrazione.

Notaio

RISPOSTA N. 570

Eredi di immobili: come arrivare alla giusta divisione

Alla morte della sorella sposata ma senza figli, mia moglie e un'altra di lei sorella, sono diventate eredi, insieme, di una serie di beni immobili (appartamenti, garages e altro etc) pari a 16,67% del totale dei medesimi. Tali beni, da sempre a questa parte, sono stati e sono gestiti come proprietà esclusiva, dal marito della defunta; (si trattiene i proventi e lascia alle coeredi le tasse). Le reiterate sollecitazioni per addivire ad una giusta divisione non hanno trovato esito alcuno. Come e/o con l'aiuto di quale/i professionista/i si può indurre il «renitente» a più miti consigli e ad una giusta divisione?

LETTERA FIRMATA

Nessuno può essere obbligato a rimanere vincolato ad uno stato di comunione indivisa: così l'art. 713 del Codice Civile riconosce ai coeredi il diritto di domandare la divisione ereditaria. Il giudice, pronunciandosi diversamente per i casi in cui i beni siano o non siano comodamente divisibili arriverà sempre e comunque allo scioglimento della comunione. È intuibile che la procedura giudiziale sia complessa ed onerosa, dunque spesso è sufficiente paventare questa prospettiva per consigliare ai comproprietari più renitenti di considerare l'ipotesi di una divisione amichevole e volontaria. Se la trattativa non dovesse portare i frutti sperati si dovrà preliminarmente esperire un tentativo di mediazione obbligatoria e solo successivamente si potrà avviare la procedura giudiziale con l'assistenza di un avvocato.

RISPOSTA N. 571

Aiuto al figlio per la casa ma in via riservata

Gentile notaio, vorrei chiederle se è davvero meglio far indicare nell'atto di acquisto della casa che mio figlio sta per stipulare, il fatto che una parte della somma utile all'acquisto stesso arriva da me, che sono la mamma. Sono separata dal papà di mio figlio e non vorrei rendere pubblica questa cosa. Il notaio a cui ci siamo rivolti suggerisce di indicare la provenienza. Che ne dice lei? È uno scrupolo eccessivo? Posso tutelare la mia privacy senza comportare un danno al figlio?

LETTERA FIRMATA

L'enunciazione all'interno di un atto di acquisto di quale sia la provenienza della somma di denaro messa a disposizione da parte di un soggetto estraneo non è una menzione obbligatoria, ma è senz'altro

TROVA INCENTIVI

Avvio di nuovi orti in Lombardia La Regione copre il 50% dei costi

Fino a fine mese si è in tempo per chiedere un contributo a Regione Lombardia per gli orti. Con la deliberazione della giunta regionale (Dgr) n. 4285 del 6 novembre scorso, sono state infatti approvate le modalità operative per la presentazione di domanda dei contributi previsti dalla legge regionale «Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi» (L.R. n. 18/2015).

Premesso che possono beneficiare del cofinanziamento solo orti di nuova realizzazione, possono accedere al cofinanziamento i seguenti soggetti aventi sede in Lombardia: tutti i Comuni (per progetti di nuovi orti urbani, sociali periurbani e collettivi); gli istituti scolastici degli ordini di infanzia, primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado (per progetti di nuovi orti didattici); gli enti gestori di aree protette (L.R. n. 86/83 per nuovi orti urbani, sociali periurbani e collettivi). Le domande e la documentazione di corredo de-

von pervenire entro il 30 novembre 2015. Il modulo di domanda di accesso al contributo regionale, interamente compilato, deve essere trasmesso obbligatoriamente in formato cartaceo in busta chiusa e indirizzato a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - U.O. Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio «Orti di Lombardia» ai protocolli regionali federati. Il contributo regionale copre il 50% del costo complessivo del progetto (Iva e altri oneri inclusi), per un importo massimo di 300 euro per ciascuna particella componente i lotti destinati a orti sociali periurbani e orti urbani, fino a un massimo di 10 mila euro; e per un importo massimo di 600 euro per ogni orto, nel caso di orti didattici e orti collettivi, fino a un massimo di 1.800 euro. Sono ammissibili spese di progettazione; realizzazione recinzioni, acquisto strutture, attrezzature e fattori di produzione; iniziative formative e informative. Informazioni: maria.teresa.besana@regionelombardia.it; elsa.brambilla@regionelombardia.it.

M. C.



una prassi utile e prudente. Basti pensare al fatto che in mancanza di questa indicazione si potrebbe legittimamente pensare che l'acquirente abbia una capacità di spesa coerente con l'acquisto effettuato sulla scorta di redditi propri (si parla spesso di redditometro...), ed anche laddove la provenienza del denaro fosse ricollegabile al soggetto terzo con altri mezzi (per esempio attraverso canali bancari), non sarebbe comunque dimostrabile il titolo in base al quale le somme sono state messe a disposizione (se donazione, prestito, o altro). È chiaro che la pubblicità di questo suo intento liberale si scontra con le altrettanto legittime esigenze di riservatezza, ma l'unico strumento alternativo per realizzare il medesimo risultato è la donazione del denaro con atto separato, con qualche piccolo onere aggiuntivo.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 572

Part-time a 20 o 25 ore e pensione

I versamenti Inps in caso di un contratto di lavoro part-time, come sono calcolati? Perché mi è stato detto che in caso di part-time è meglio fare almeno 5 ore in modo che i versamenti Inps sono al 100%, mentre in caso di contratto a 4 ore ci «perderei». È vero?

Grazie per la cortesia.

LETTERA FIRMATA

Premesso che tra le due assunzioni (part-time di 20 ore settimanali / part-time di 25 ore settimanali) non vi è la differenza prospettata dal quesito, per rispondere in modo esauriente occorre fare chiarezza su come maturano i requisiti pensionistici e su come si determina l'ammontare della pensione per i lavoratori part-time. Per quanto riguarda la maturazione dei requisiti pensionistici non è richiesto un numero minimo di ore lavorative per far sì che un anno di lavoro part-time sia valutato quanto un anno di lavoro full-time, ma è invece necessario che la retribuzione imponibile risulti superiore al minimale fissato annualmente dall'Inps, che per il 2015 è pari a 10.440 euro. Pertanto sia in caso di assunzione a 20 ore settimanali sia in caso di assunzione a 25 ore settimanali matura per intero il requisito pensionistico, qualora sia rispettato il minimale Inps sopracitato. Per quanto riguarda invece la determinazione dell'ammontare della pensione bisogna distinguere tra i lavoratori che al 31/12/1995 avevano almeno 18 anni di contribuzione, per i quali si usa il sistema retributivo, e gli altri lavoratori, per i quali si usa il sistema contributivo. Nel sistema di calcolo retributivo l'anzianità contributiva, che determina l'indice di rendimento da applicare alla retribuzione pensionabile, deve essere contratta in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto rispetto a quello ordinario. Quindi se per un anno di lavoro full-time viene accreditato un anno di

anzianità contributiva, per un anno di lavoro part-time di 20 ore settimanali vengono accreditati sei mesi di anzianità contributiva, mentre per un anno di lavoro part-time di 25 ore settimanali vengono accreditati sette mesi e mezzo di anzianità contributiva. Nel sistema di calcolo contributivo invece non è valutata l'anzianità contributiva ma solo il montante dei contributi versati e il coefficiente di trasformazione correlato all'età anagrafica. Ciò comporta che la quota contributiva della prestazione risulterà in proporzione diretta con la retribuzione, a nulla influendo il numero di ore settimanali lavorate.

RISPOSTA N. 573

Cure termali e permessi

Quali condizioni

Ogni anno mi reco alle Terme di Trescore Balneario per un ciclo di terapie per malattie da raffreddamento, prescrittemi dal mio medico, tramite sistema sanitario nazionale. Ho diritto a dei permessi retribuiti o alla mutua, visto che questi trattamenti durano 12 giorni (circa 3 ore al giorno) o devo utilizzare le ferie come ho sempre fatto da 4 anni a questa parte?

LETTERA FIRMATA

La fruizione di permessi per cure termali spetta solitamente ai lavoratori durante il periodo di ferie, fatta eccezione per i casi in cui tali cure sono necessarie a fini terapeutici o per la riabilitazione di affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante un tempestivo trattamento termale. Tale

ultima situazione viene equiparata alla malattia, con conseguente diritto al relativo trattamento a carico Inps e/o a carico del datore di lavoro. La durata delle cure termali può essere di massimo 15 giorni con i primi 3 giorni indennizzati come carenza. Il periodo di cure termali deve essere fruito dal lavoratore entro 30 giorni dalla richiesta medica e tra la concessione del periodo per cure termali e il godimento di un periodo di ferie deve obbligatoriamente trascorrere un periodo di almeno 15 giorni. Le cure termali possono essere effettuate solo in relazione a patologie individuate dall'elenco allegato al Decreto Ministeriale del 15 dicembre 1994. Per avere diritto al trattamento economico di malattia il lavoratore deve: presentare all'Asl di residenza la proposta-richiesta del medico curante, entro cinque giorni dal rilascio; sottoporsi alla visita del medico specialista dell'Asl, che rilascia l'autorizzazione; comunicare al datore di lavoro il periodo prescelto per le cure, trasmettendo la proposta-richiesta del medico curante; farsi rilasciare dal datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti che durante il periodo suddetto, non possono essere fruiti ferie o congedi ordinari, in quanto sono già state programmate ferie collettive in altro periodo, ovvero non residua nell'anno un numero di giorni di ferie sufficienti per il completamento del ciclo di cure; inviare all'Inps entro due giorni dall'inizio delle cure da effettuare al di fuori dei periodi di ferie, la copia della proposta-richiesta del medico curante e copia della dichiarazione di cui sopra del datore di lavoro; inviare al datore di lavoro, sempre entro due giorni dall'inizio delle cure, copia della documentazione in possesso; effettuare le cure prescritte senza interruzioni presso uno stabilimento termale convenzionato con il Ssn; inviare all'Inps e al datore di lavoro, al termine delle cure, l'apposito modello compilato dallo stabilimento termale. Alla luce di quanto sopra pare evidente che esiste la possibilità di usufruire dell'indennità di malattia per lo svolgimento delle cure termali, attraverso l'assolvimento degli adempimenti di cui sopra.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Commercialista Consulente del lavoro
 Notaio

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Dati del lettore
Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.